



**ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
CATANIA**

Largo Paisiello 5
95124 Catania

T 095 7153615
F 095 7152623

segreteria@ordinearchiteticatania.it
www.ordinearchiteticatania.it

Prot. n. 3240

Catania, 29/11/2017

Al Sindaco del Comune di Solarino

Sebastiano Scorpo

comune@solarino-pec.it

sindaco@comune-solarino.gov.it

**Al Capo dell'U.T.C. del Comune di
Solarino**

Ing. Lorenzo Milazzo

affaritecnici@solarino.it

**Al Responsabile Unico del
Procedimento**

Ing. Donato Aparo

All'Autorità Nazionale Anticorruzione

Roma

protocollo@pec.anticorruzione.it

**e p.c. al Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori**

Roma

Direzione.cnappc@archiworldpec.it

**Alla Consulta Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Sicilia**

Messina

info@consultaarchitettisicilia.it

**All'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della**

Provincia di Siracusa

info@architettippcsr.it

Rif.: Comune di Solarino - AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO SEMPLIFICATA PREVENTIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÈ LE EVENTUALI RELATIVE VARIANTI, DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PAPA GIOVANNI XXIII".

Comune di Solarino - AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO SEMPLIFICATA PREVENTIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÈ LE EVENTUALI RELATIVE VARIANTI, DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA "ARCHIMEDE".

Oggetto: Segnalazione anomalie - richiesta di riesame in autotutela

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Ordine professionale da parte di iscritti circa talune criticità in merito all'espletamento dei bandi in questione, riscontrate le medesime anche dalle verifiche eseguite dallo stesso Ordine, di seguito si espone.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Solarino, in data **22.11.2017** ha pubblicato con il n. 1419, l'Avviso pubblico per indagine di mercato semplificata preventiva all'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36, c.2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016 per il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola media "Archimede" - codice CIG: Z0B20DF4DB
- l'Amministrazione Comunale di Solarino, in data **22.11.2017** ha pubblicato con il n. 1420, l'Avviso pubblico per indagine di mercato semplificata preventiva all'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36, c.2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016 per il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" - codice CIG: ZA520DF434
- la scadenza dei due bandi viene fissata al **30.11.2017**.
- negli schemi di disciplinare di incarico approvati con deliberazione di G.C. n.116/2017 e 117/2017 l'incarico viene così meglio specificato:
 - o Diagnosi energetica dell'edificio in esame;
 - o Progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, dei lavori di efficientamento energetico del plesso di che trattasi [...];
 - o Direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di cui al punto B;
 - o Certificato di regolare esecuzione.
- l'importo dell'incarico per quanto attiene alle prestazioni di cui alle lettere A) e B) viene posto ad **€1,00** (oltre IVA e cassa di previdenza).

- nella determinazione dei corrispettivi posti a base di gara, per quanto riguarda la contabilità dei lavori viene considerato il parametro **Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo”** ponendo l’aliquota a **0**.
- Nella relazione tecnica a firma del RUP viene dichiarato che: “Nella progettazione è stato considerato legittimo secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del C.d.S. (Sez. V, n.4614 del 03.10.2017), l’affidamento dell’incarico al prezzo simbolico di 1 € sul presupposto che il ritorno economico non va strettamente connesso ad un introito finanziario ma può ben essere legato ad altre utilità, pur sempre economicamente apprezzabili, generate dal contratto stesso quali il ritorno di immagine o l’implementazione del curriculum”.

Ed ancora, visto:

- Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all’art.24 comma 8: “Il Ministro della giustizia ... approva ... le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento.”.
- Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all’art.24 comma 8-bis: “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.”.
- Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all’art.24 comma 8-ter: “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante **non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso**”.
- Decreto Legge n.148 16.10.2017, Emendamento sull’equo compenso, art.19-bis comma 1, viene inserito, dopo l’art. 13 della L. n.247 del 31.12.2012, l’art. 13-bis *Equo compenso e clausole vessatorie*; in tale articolo, al comma 2: “si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione [...]”.
- Decreto Legge n.148 16.10.2017, Emendamento sull’equo compenso, art.19-bis comma 2: “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge”
- Codice Civile, art. 2233 (Compenso): “[...] la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.”

Alla luce di quanto sopra descritto, verificata l’intera procedura, lo scrivente Ordine degli Architetti rileva le seguenti criticità:

- **non si evidenziano gli estremi di una procedura d'urgenza** ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
- tra le attività dell'incarico **non risulta presente il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione**; il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, seppur non menzionato nello schema di disciplinare d'incarico, è presente nello schema di determinazione dei compensi posti a base di gara.
- Al posto del parametro Qcl.10 deve essere utilizzato il parametro **Qcl.09 "Contabilità dei lavori a misura"** con aliquota pari a 0,06 (sotto i 500.000,00 €) e 0,12 (sull'eccedenza).
- **Il corrispettivo per le prestazioni di cui alle lettere A) e B) va calcolato ai sensi del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.**

Tutto ciò premesso e argomentato si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei tecnici professionisti iscritti e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile Unico del Procedimento l'immediato **annullamento** di qualsiasi atto e/o procedura in autotutela nel senso indicato, eliminando le criticità contestate.

Contestualmente, SI DIFFIDA l'Amministrazione a richiedere prestazioni gratuite. In caso contrario, infatti, si configurano illeciti rispetto al Codice Deontologico ai sensi dei seguenti articoli:

- Codice deontologico, art.20 (Concorrenza sleale) comma 2: "La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica
- Codice deontologico, art.24 (Contratti e compensi) comma 6: "La richiesta di compensi, di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare".

Il Coordinatore Ufficio Speciale LL.PP.

Arch. Eleonora Bonanno



Il Segretario dell'Ordine

arch. Maurizio Mannanici



Il Presidente dell'Ordine

Arch. Alessandro Amaro

